

GL * LRYHG u JLXJQR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri				
34	Il Sole 24 Ore	17/06/2021	<i>FARO SUL CONSIGLIO DEGLI INGEGNERI</i>	3
Rubrica Ingegneria				
9	Corriere della Sera	17/06/2021	<i>LA TECNOLOGIA ITALIANA E IL LASER CHE "PULISCE" L'ARIA (F.Savelli)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
32	Il Sole 24 Ore	17/06/2021	<i>REOCO SENZA LO SCONTO FACCIATE E L'ECOBONUS (A.Germani)</i>	5
32	Il Sole 24 Ore	17/06/2021	<i>SPAZI AMPI PER CONVERTIRE IL SISMABONUS IN 110% (G.Latour)</i>	6
1	Italia Oggi	17/06/2021	<i>SUPERBONUS, E' PER ADESSO UN'INCOGNITA LA PROROGA AL 2024 (A.Lorenzini)</i>	7
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
28	Corriere della Sera	17/06/2021	<i>I DRONI POSSONO DECIDERE DA SOLI SE E QUANDO UCCIDERE (S.Maffettone)</i>	8
Rubrica Imprese				
41	Il Sole 24 Ore	17/06/2021	<i>INDUSTRIA 4.0, LA PERIZIA FALSA COMPROMETTE IL RISARCIMENTO (R.Lenzi)</i>	9
Rubrica Altre professioni				
33	Il Sole 24 Ore	17/06/2021	<i>COMMERCIALISTI, AGGREGAZIONI COME LEVA PER IL RILANCIO (F.Micardi)</i>	10
24	Italia Oggi	17/06/2021	<i>AVVOCATI STABILITI, ARRIVA LA STRETTA (D.Ferrara)</i>	11
31	Italia Oggi	17/06/2021	<i>SINDACATI COMMERCIALISTI IN PRESSING SUL DDL MALATTIA (S.D'alessio)</i>	12
Rubrica Professionisti				
31	Italia Oggi	17/06/2021	<i>PROFESSIONI, GUADAGNI IN DECLINO (S.D'alessio)</i>	13

IL RINVIO DEL RINNOVO DEI VERTICI

Faro sul Consiglio degli Ingegneri

«Al momento questo ministero sta attentamente valutando la situazione venutasi a determinare». È la sintesi della risposta data da Roberto Bonanno, magistrato addetto del dipartimento per gli affari di Giustizia del ministero della Giustizia, in risposta a un cosiddetto atto di significazione presentato da Santi Trovato, ingegnere messinese e più volte al vertice del consiglio dell'Ordine degli ingegneri, rappresentato dall'avvocato Marcello Scurria.

Trovato chiede al ministero di intervenire per mettere fine alle «inadempienze del Consiglio nazionale» che hanno portato al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei vertici degli Ordini provinciali e dunque dei vertici anche del Consiglio nazionale. Rinvio che, secondo Trovato, non avrebbe alcun tipo di fondamento «visto che, tra l'altro, altri professionisti hanno regolarmente votato in presenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La scoperta

La tecnologia italiana e il laser che «pulisce» l'aria

Brevettato il sistema che usa la luce per sterilizzare. L'ingegnere: stiamo provando i prototipi

ROMA Negli Usa si stanno interrogando da anni. Complice l'andamento della pandemia il tema è divenuto centrale nel dibattito pubblico molto più che da noi. Ci sono studi che ipotizzano che almeno due milioni di persone all'anno, solo in Nord America, si recano in ospedale per una patologia e ne escono con un'infezione. Colpa della qualità dell'aria. A cui i filtri in uso nelle strutture non riescono davvero ad azzerare il problema. C'è però un'azienda italiana (e un ingegnere) da trent'anni nella tecnologia laser che ha appena ideato un brevetto che potrebbe tramutarsi in una killer application globale.

L'idea (geniale) è quella di usare un laser (quindi la luce) per pulire e sterilizzare l'aria. Soluzione sostenibile ed ecologica. Mai fatta prima. Lo svi-

luppo del progetto (e dei relativi test) è iniziato più di un anno fa quando la comunità scientifica non aveva posto sufficiente attenzione al rischio associato alle contaminazioni. Lui, l'ingegnere Francesco Zanata, invece ci crede da sempre. Ideatore di un'azienda da anni attiva nel campo dei laser per dispositivi medici, al deflagrare della pandemia ha pensato che era giunto il momento. «Nel settore della disinfezione dell'ambiente tutti i test si basano su filtri Epa. Nella maggioranza dei casi non vengono sostituiti correttamente al termine del loro utilizzo», spiega Zanata. Non c'è alcuna prova chiara di eliminazione della carica virale o batterica patogena. Per questo ha contattato il centro di ricerca triestino Icgcb (International

Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) che ha l'infrastruttura per generare batteri e virus patogeni e dimostrare scientificamente se questo strumento annienta la carica virale. «Coltiviamo Hiv, Dengue, abbiamo sequenziato il Covid. Siamo un centro internazionale al lavoro sulle varianti africane e indiane», rileva la dottoressa Serena Zacchigna. Il connubio tra le due ha portato al brevetto del Kair-Laser che potrà essere prodotto e commercializzato dalla prima metà del 2022. Creando la prima macchina che permette di testare l'efficacia del laser sulle cariche virali presenti sull'aerosol.

È attesa a breve la pubblicazione scientifica alla base di questi studi firmata da entrambe le parti. Ad ospitarla sarà una delle riviste che si

occupa di tecnologie fotoniche per la luce laser. Ma *Science* ha già pubblicato diversi studi sulla purificazione dell'aria per combattere il Covid.

Le immense potenzialità, che sarebbero state già vagliate dalla tedesca Eco-Log interessata al progetto, risiedono nel fatto che il laser è in grado di agire in un tempo minore di 50 millesimi di secondo. «Neutralizzando più facilmente il virus nell'aria scambiato tra le persone per via orale prima che venga trasmesso», spiega Zanata. I tedeschi hanno appena chiesto la validazione al Politecnico di Milano per mettere a terra l'investimento realizzando i primi prototipi. Se desse esito positivo le economie di scala potrebbero rendere il prodotto diffuso ovunque.

Fabio Savelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 milioni
di persone all'anno negli Usa
contraggono un'infezione
mentre sono in ospedale

50
1 millesimo di secondo
impiegati dal laser per agire e
neutralizzare così il virus prima
della trasmissione



Il profilo
L'ingegnere
Francesco
Zanata,
fondatore di
Eltech K-Laser,
inventore
del Kair-Laser



Corriere.it
Sul sito del
«Corriere della
Sera» tutte le
notizie, gli
aggiornamenti,
le informazioni
e le immagini
sulla pandemia



Reoco senza lo sconto facciate e l'ecobonus

Cartolarizzazioni

Niente agevolazioni per il mancato possesso di reddito

Alessandro Germani

La società veicolo di appoggio (Reoco) costituita nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare non può accedere né al bonus facciate né all'ecobonus. È la chiusura che arriva dalla risposta a interpello 415 del 16 giugno.

Alfa è una Reoco di un'operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati di una Spv iscritta all'elenco delle società veicolo della Banca d'Italia. La sua finalità è quella di preservare il valore degli immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, massimizzando i proventi delle operazioni immobiliari a vantaggio dei portatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione. Le Reoco sono disciplinate dall'articolo 7.1, comma 4, della legge 130/99, cosicché gli immobili acquisiti costituiscono patrimonio separato rispetto alla società e le somme derivanti dalla vendita degli immobili sono destinate esclusivamente alla Spv.

L'ipotetico reddito della Reoco potrebbe quindi emergere solo al termine dell'operazione di cartolarizzazione, dopo aver soddisfatto i portatori dei titoli. In relazione ad un immobile posseduto nell'ambito di questa operatività di cartolarizzazione la Reoco vorrebbe beneficiare dei bonus citati, essendo soggetto passivo di Ires e Irap, quantomeno mediante la cessione del credito d'imposta, viste le aperture per i non residenti (risposta 500 del 2020) e per i soggetti in no tax area (circolare 24/E/20).

La risposta delle Entrate è negativa. Viene infatti rammentato che anche per le società di cartolarizzazione immobiliare (articolo 7.2

della legge 130/99) è stato escluso un profilo di possesso di reddito (risposta 132/21).

La Reoco vorrebbe usufruire del bonus facciate e dell'ecobonus su un immobile di proprietà in corso di valorizzazione.

La circolare 2/E/20 per il bonus facciate e la circolare 34/E/20 per l'ecobonus hanno chiarito che tra i soggetti passivi rientrano anche i titolari di reddito d'impresa.

Ma il superbonus è stato negato agli Oicr che non sono soggetti ad Ires e Irap (circolare 24/E/20). Non è dirimente infatti che la Reoco potrebbe al termine delle operazioni conseguire un reddito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Spazi ampi per convertire il sismabonus in 110%

Reoco senza lo sconto facciate e l'ecobonus

Dalla Germania arriva la nuova lista Dubai

Spazi ampi per convertire il sismabonus in 110%

Ristrutturazioni

La procedura avviata con il vecchio allegato B può passare al superbonus

Decisiva l'attestazione di congruità delle spese: deve arrivare per fine lavori

Giuseppe Latour

È possibile convertire in superbonus una procedura avviata seguendo il modello del vecchio sismabonus. Purché venga presentata l'attestazione di congruità delle spese entro la fine dei lavori.

La risposta a interpello n. 410 dell'agenzia delle Entrate esamina un caso nella pratica molto frequente, vista la lunghezza di questi lavori di ristrutturazione: cosa avviene a un intervento impostato secondo i criteri della vecchia versione del sismabonus che, poi, è rientrato nel perimetro del 110 per cen-

to? Potrà accedere allo sconto più vantaggioso e a quali condizioni?

In concreto, parliamo di una Scia per una demolizione con ricostruzione, depositata il 27 agosto 2020 insieme all'asseverazione della classe di rischio sismico (allegato B). I lavori iniziano nel corso del 2020, insieme ai pagamenti alle imprese. Nel frattempo, però, prende forma il superbonus e ora il proprietario si interroga sulla possibilità di portare il più vantaggioso 110% nella sua dichiarazione dei redditi.

L'agenzia, nella sua risposta, non chiude la porta alla possibilità di accedere al superbonus. Anzi. Premesso che esiste una sovrapposizione tra gli interventi ammessi ai due incentivi, il problema principale riguarda la procedura da seguire. Per il 110%, infatti, è necessario che i professionisti asseverino l'efficacia degli interventi, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il primo adempimento, anche secondo un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, datato 2 febbraio 2021, è assimilabile all'asseverazione presentata con il

IL PASSAGGIO CHIAVE

L'attestazione

«L'attestazione della congruità delle spese risponde ad una semplificazione degli adempimenti e la mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l'accesso al Superbonus. Ciò in quanto, ai fini del Superbonus, l'articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici "i professionisti attestano la congruità delle spese" e la asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori". Nel caso di specie, considerato che l'istante rappresenta di aver prodotto l'asseverazione, si ritiene che lo stesso potrà beneficiare del Superbonus purché entro la fine dei lavori produca anche l'attestazione della congruità delle spese».

vecchio sismabonus: quindi, il deposito dell'allegato B contestualmente al titolo abilitativo rispetta, nella sostanza, anche i requisiti del superbonus.

Un problema maggiore è rappresentato dall'attestazione della congruità delle spese, assente per il sismabonus. Anche perché il nuovo allegato B, relativo al 110%, adesso contiene anche questo elemento. Secondo l'agenzia delle Entrate, però, l'attestazione della congruità delle spese è slegata dalla presentazione dell'allegato B e può essere, quindi, presentata anche oltre il deposito del titolo abilitativo. Il termine, in base al decreto Rilancio, è aganciato alla fine dei lavori.

Quindi, conclude l'interpello, «considerato che l'istante rappresenta di aver prodotto allo sportello unico insieme alla Scia in data 27 agosto 2020, l'asseverazione in conformità all'allegato B, al fine di attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore, si ritiene che lo stesso potrà beneficiare del superbonus», purché entro la fine dei lavori «produca anche l'attestazione della congruità delle spese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**IO
 IL MIO
 110%
 QUOTIDIANO**

**Superbonus,
 è per adesso
 un'incognita
 la proroga
 al 2024**

Lorenzini a pag. 27

La risposta del sottosegretario al Mef al question time in Commissione finanze – Camera

Superbonus, incognita sul 2024

Confermato l'impegno del governo per la proroga al 2023

DI ALESSIA LORENZINI

Il Mef conferma l'impegno del governo a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 la proroga dell'ecobonus per il 2023, ma non si esprime su un'eventuale estensione al 2024. È quanto emerge dalla risposta del sottosegretario al Mef Claudio Durigon, nel corso del question time in Commissione finanze alla Camera di ieri, a un'interrogazione in cui veniva chiesto se il governo intendesse adottare iniziative per estendere il superbonus 110% al 2023 per tutte le tipologie di interventi e se ritenes-

se di valutare l'opportunità di adottare iniziative per semplificare la procedura ed estendere ulteriormente la misura anche al 2024. Durigon ha ricordato che il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza e che "l'ammontare complessivo delle risorse previste, tra Pnrr e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro". Dopo aver ricordato l'impegno del governo ad estendere la misura per il 2023 "tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli

interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici", ha evidenziato che nel Pnrr è definito l'obiettivo di ristrutturare gli edifici pubblici e privati, anche alla luce dell'obiettivo fissato dall'Ue di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025. In relazione alla richiesta di adottare iniziative per semplificare l'accesso alla procedura del superbonus, il sottosegretario richiama le novità introdotte dall'articolo 33 del dl semplificazioni (dl n.77/2021), che ha apportato modifiche all'art. 119 del dl 19 maggio 2020 n.34, con cui è stata introdotta la misura

del superbonus, estendendo agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati congiuntamente a quelli antisismici le agevolazioni previste in materia di efficientamento energetico. Durigon ha inoltre ricordato che il menzionato articolo 33, sostituendo il comma 13-ter dell'art.119 del dl n.34/2020, ha previsto che gli interventi da esso previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata (Cila)

© Riproduzione riservata

Le nuove armi Questi velivoli turchi di ultima serie, usati in Libia lo scorso anno, possono scegliere in base a un algoritmo quali bersagli inseguire e, se lo ritengono opportuno, eliminarli

I DRONI POSSONO DECIDERE DA SOLI SE E QUANDO UCCIDERE

di Paolo Benanti e Sebastiano Maffettone



Su Corriere.it

Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su www.corriere.it

Nell'ultimo secolo sono cambiate molte cose nei conflitti armati — la posta in gioco, i combattenti, lo spazio in cui si combatte, i linguaggi. E sono comparsi sulla scena i droni. Di recente, un panel di esperti delle Nazioni Unite ha riferito dell'uso di un piccolo drone di fabbricazione turca chiamato STM Kargu-2 che lo scorso anno ha ucciso dei soldati in Libia nel combattere le unità di Haftar da parte del governo riconosciuto internazionalmente, allora guidato dal primo ministro Fayez al Serraj. STM Kargu-2 è in grado di operare in totale autonomia perché, come recita il Rapporto ONU, «i sistemi d'arma erano programmati per attaccare i bersagli senza richiedere la connettività dei dati tra l'operatore e la munizione», quindi erano basati sulla *computer vision* e sul riconoscimento dei bersagli tramite l'intelligenza artificiale. Questi droni vengono chiamati tecnicamente munizioni «loitering», cioè «munizioni vaganti», perché di solito sono vere e proprie munizioni — spesso granate — che volano agganciate a un drone per compiere missioni «suicide» ed esplodere insieme al vettore sul bersaglio. Questi armamenti hanno portato scompiglio nei combattenti di Haftar, perché le sue milizie non erano addestrate per difendersi da questa nuova tecnologia. La notizia però delle prime vittime da parte di armi autonome — Autonomous Weapon System — impone a ciascuno di noi di riflettere su come si stiano trasformando i conflitti armati e se si possa lasciare che sia un sistema di questo tipo a uccidere un essere umano.

Uccidere di per sé non è buona cosa. Difatti viene scoraggiato da etica, religione e diritto e papa

Francesco nell'enciclica *Fratelli tutti* (numeri 252-262) riconosce che proprio di fronte alle nuove armi «si è dato alla guerra un potere distruttivo incontrollabile, che colpisce molti civili innocenti» diventando così spesso ingiustificabile. Nonostante ciò, gli umani, da Caino ai parenti di Saman, si sono dedicati spesso e volentieri all'omicidio. Non tutti i modi di uccidere sono però uguali. Alcuni sono generalmente consentiti. Per esempio, è di solito accettato il fatto che si possa uccidere per legittima difesa e in guerra. Secondo la teoria della guerra giusta, ci sono due tipi di considerazioni da fare per valutare la moralità della guerra, considerazione che vanno sotto l'etichetta di *jus ad bellum* e *jus in bello*. A metterla giù nella maniera più semplice possibile, lo *jus ad bellum* riguarda le ragioni per cui si combatte, lo *jus in bello* il modo in cui lo si fa.

L'innovazione tecnologica ha sottoposto all'attenzione generale nuove problematiche che riguardano lo *jus in bello*. Le più interessanti tra queste riguardano i metodi impiegati per uccidere in guerra. Sempre più, infatti, si può farlo senza coinvolgere direttamente gli umani. Ci sono robot killer, come Tallon, che possono combattere come soldati instancabili, contro cui ci sono state numerose campagne di ONG. E soprattutto ci sono i droni. I droni sono — definizione Wikipedia — «aeromobili a pilotaggio remoto». E, in quanto tali, non sono di per sé pericolosi. Si possono, volendo, acquistare su Amazon come giocattoli o per fare le foto in un evento speciale. Ma qui stiamo parlando di droni che uccidono bersagli distanti da chi li adopera. C'è una tesi secondo cui se la guerra è giusta puoi usare tutti mezzi che vuoi droni inclusi (del tipo:

«se dall'altra parte c'è Hitler, non badiamo ai particolari»). Ma questa tesi trova svariate obiezioni.

Un'obiezione di tipo tradizionalistico dice che una guerra — del tipo di quella che si può fare con armi a distanza — in cui una parte non corre rischi, non può essere accettabile. Questa obiezione, che viene chiamata della «asimmetria», talvolta insiste anche sul fatto che la guerra implica virtù militari, come il coraggio, che in questo caso non possono essere esibite. Ma, è lecito controbattere, se si possono ottenere gli stessi risultati risparmiando vite perché no? Già, ma il fatto di risparmiare vite implica più o meno automaticamente l'abbassare la soglia di letalità della guerra. Meno morti, meno rischi — in altre parole — potrebbero rendere più facile la decisione di entrare in guerra e ciò non va bene. Oppure, chi è contrario ai droni può sostenere che i droni baipassano la distinzione essenziale tra combattenti e non-combattenti. O ancora che adoperare droni facilita la violazione del principio di proporzionalità («visto che è facile distruggere in questo modo, e non corriamo rischi, allora diamoci dentro»). O infine che l'impiego dei droni potrebbe causare più gravi violazioni dei diritti umani. E così via... Ma la discussione in materia si è fatta più serrata causa l'innovazione di cui abbiamo parlato all'inizio: l'impiego di droni mi-

diali non guidati a distanza da umani. Questi droni di ultima serie possono decidere da soli, in base a un algoritmo, quali bersagli scegliere e — se lo ritengono opportuno — eliminarli. L'idea che non ci sia controllo umano fa rabbrivire. Anche perché non si tratta di un'ipotesi di scuola ma di fatti accertati. Queste innovazioni belliche della tecnologia digitale hanno al più presto bisogno del supporto di algoretica e roboetica per evitare che l'analogia continui in nuove e sanguinose pagine di storia. Queste preoccupazioni possono essere raggruppate in quattro temi (cf. Amoroso e Tamburrini, sulla rivista *Roboethics* del 2020): il rispetto del diritto umanitario internazionale, i problemi di attribuzione di responsabilità, le violazioni della dignità umana e l'aumento del rischio per la pace e la stabilità internazionale.

Per rispondere a queste sfide noi pensiamo che l'algoretica e la roboetica richiedano e giustifichino l'affermazione che sia necessario implementare sempre quello che viene definito come un *controllo umano significativo* (Meaningful Human Control o MHC) nei sistemi d'arma, soprattutto nel modo in cui le loro funzioni di selezione e impegno dei bersagli critici. Di conseguenza, la nozione di MHC entra nel dibattito sulle armi autonome come un vincolo eticamente e legalmente motivato all'uso di qualsiasi sistema d'arma, compresi quelli autonomi. La questione del controllo condiviso uomo-robot in guerra viene quindi affrontata da una prospettiva umanitaria distintiva, nella misura in cui il targeting autonomo può incidere, e in modo profondo, sugli interessi di persone e gruppi di persone che meritano protezione.



L'allarme
 Il caso è stato sollevato dalle Nazioni unite. L'idea che non ci sia più il controllo umano fa rabbrivire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Industria 4.0, la perizia falsa compromette il risarcimento

Linee guida

Secondo i periti industriali l'assicurazione professionale potrebbe non pagare

Sottoscrivere documenti che non rispondono al vero fa decadere l'agevolazione

Roberto Lenzi

Firmare perizie giurate non rispondenti al vero, oltre a far decadere l'impresa dal diritto di ottenere le agevolazioni previste, potrebbe far perdere anche il diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurazione professionale Rc.

Industria 4.0 non è solo l'acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati, ma riguarda anche sistemi di gestione dell'energia e dispositivi per il monitoraggio dei processi. Questo ricorda il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (Cnpi) attraverso un documento denominato «Trasmissione 4.0: guida per professionisti e aziende», che fa il punto sull'operatività per i professionisti che si cimentano con questa agevolazione.

Risarcimento a rischio

Le linee guida ricordano ai periti e alle imprese che «la firma di perizie giurate non rispondenti al vero potrebbe fare decadere il diritto al risarcimento del danno da parte dell'assicurazione professionale Rc in caso di contenzioso, in quanto, con

il giuramento, muta la funzione pubblica dell'atto sottoscritto».

Le linee guida ricordano che, di norma, l'assicurazione opera in tutti i casi di danno patrimoniale, derivante dalla prestazione professionale eseguita. Specificano che tutte le prestazioni professionali, oggetto di perizia asseverata o perizia giurata, rientrano nelle competenze riservate dalla legge al professionista ingegnere o perito industriale, iscritti nel relativo albo. Per questo, data la natura riservata delle prestazioni realizzate nella perizia, può essere attivata la copertura assicurativa, perché per i professionisti è obbligatoria per legge.

All'atto della sottoscrizione dell'incarico, il professionista è tenuto a comunicare al committente il numero di polizza assicurativa, la data di scadenza e il massimale di rischio o di rimborso assicurato. La normativa, su iper-ammortamento prima e credito di imposta poi, per investimenti di importo rilevante richiedeva inizialmente una perizia giu-

rata, oggi richiede solo una perizia asseverata. Ma sono molti i tecnici che continuano a predisporla in forma giurata.

Responsabilità civile e penale

Le responsabilità del tecnico asseverante possono avere carattere penale, nei casi di falsità nelle asseverazioni o nelle perizie giurate, oltre che civile, per i danni patrimoniali cagionati nei confronti del proprio committente e/o a terzi.

Inoltre, possono avere carattere deontologico disciplinare, nei riguardi del proprio ordine professionale di iscrizione, e/o amministrativo, per quanto attiene alla responsabilità in merito a procedure sanzionatorie amministrative.

Orizzonti allargati

Le linee guida sottolineano come la conoscenza comune sull'argomento «Industria 4.0» sia finora limitata a macchine utensili e impianti di produzione, ma sono molte altre le opportunità per le quali può trovare applicazione la norma e che possono essere di interesse per le imprese.

Tra queste sono citati i sistemi di gestione energia reattiva e i sistemi di accumulo di energia, i sistemi di controllo e monitoraggio consumi degli impianti di illuminazione, l'adeguamento degli impianti di processo, adatti a consentire la realizzazione dei nuovi impianti.

Sono agevolabili anche gli interventi per l'ottimizzazione di impianti di trasformazione elettrica finalizzata ai nuovi investimenti produttivi, la cogenerazione, le fonti rinnovabili e i controlli da remoto degli impianti di processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

Perizie sotto esame

Le regole di Industria 4.0 prevedono la sottoscrizione di una perizia asseverata da parte dei professionisti

Gli effetti collaterali

La sottoscrizione di una perizia non rispondente al vero mette a rischio l'agevolazione ma anche un eventuale risarcimento dell'assicurazione

l'inclusione finanziaria di soggetti con difficoltà di accesso al credito.

a cura di **Confprofessioni**

La versione integrale dell'articolo su:

ntplusfisco.ilssole24ore.com



NT+FISCO

Sardegna, un fondo a favore dell'inclusione finanziaria

L'avviso pubblicato dalla Regione Sardegna è finalizzato a favorire

